



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Napoli

SEZIONE SETTIMA

Avvocato Difensore:

Presso:

Prefetto Napoli Nomina Commissario Ad
Acta Carriera Prefettizia

—

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 27/01/2016 con il
n. 413/2016 ed esito: **Accoglie.**

Numero Registro Generale: 1971/2015

Parti

Avvocati

Associazione Professional Training Onlus, ed altri

Pepe Renata

Contro:

Parti

Avvocati

Prefetto Napoli Nomina Commissario Ad Acta Carriera
Prefettizia, ed altri

Napoli, li' 27/01/2016

Il Funzionario di Cancelleria



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1971 del 2015, proposto dall'Associazione Professional Training Onlus, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e da Antonio Bruno, rappresentati e difesi dall'avvocato Renata Pepe, legalmente domiciliati presso la Segreteria del T.A.R. Campania, in Napoli, piazza Municipio, 64;

contro

la Regione Campania in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Vittoria De Gennaro, con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Napoli, Via Santa Lucia, 81;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 5297/14 emesso dal Tribunale di Napoli il 30.7.2014, notificato in forma esecutiva il 21.10.2014 e passato in giudicato, come da certificazione del 18.2.2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Tw. 20/14
X. F. 20/14
24

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2016 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso, notificato il 9.4.2015 e depositato il 16.4.2015, l'Associazione Professional Training Onlus e Antonio Bruno hanno chiesto l'ottemperanza della Regione Campania al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n.5297/2014, emesso il 30.7.2014 dal Tribunale di Napoli, munito della provvisoria esecutività, notificato in data 21.10.2014 e passato in giudicato come da certificazione del 18.2.2015, con il quale è stato ingiunto alla Regione intimata di "pagare la somma di euro 23.526,59, per la causale di cui al ricorso, oltre interessi dalla messa in mora (9.12.2013) al soddisfo", nonché le spese di procedura, liquidate in euro 130 per spese, euro 540,00 per onorari, oltre rimborso forfettario 12,5% ed IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistario.

1.2. Parte ricorrente ha, quindi, adito questo Tribunale per ottenere l'esecuzione integrale del decreto ingiuntivo, con eventuale nomina di un commissario *ad acta* in funzione sostitutiva.

2. La Regione Campania si è costituita in giudizio limitandosi a depositare la delibera di incarico.

3. All'udienza camerale del 12.1.2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Alla luce di quanto fin qui esposto in fatto, della documentazione acquisita e della mancata contestazione degli assunti di parte ricorrente, deve, quindi, ritenersi

comprovata la sussistenza di tutti i presupposti per l'esperimento dell'azione *ex art.* 112 c.p.a., stante la legittimazione passiva dell'intimata Regione Campania e il decorso del termine dei 120 giorni prescritto per legge.

5. Il Collegio ritiene, quindi, fondata la pretesa fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente, atteso che, sulla base della documentazione depositata unitamente al ricorso, il decreto indicato in narrativa non risulta, allo stato, aver ricevuto integrale esecuzione. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e, per l'effetto, deve disporsi che la Regione intimata provveda a dare piena ed integrale esecuzione al decreto ingiuntivo sopra indicato, emesso dal Tribunale di Napoli, corrispondendo la somma dovuta per sorte capitale, per interessi già maturati, nonché per quelli ulteriormente maturandi sino al soddisfo, all'Associazione ricorrente, nonché la somma liquidata a titolo di spese legali al procuratore antistatario, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione.

6. Va, altresì, accolta la richiesta di nominare fin da ora un commissario *ad acta* con il compito di provvedere, una volta decorso infruttuosamente il termine quale innanzi assegnato all'amministrazione, al pagamento delle dette somme entro i successivi 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione pervenutagli, a cura diretta della parte ricorrente, dell'ulteriore inottemperanza dell'amministrazione.

6.1. Le spese per l'eventuale funzione commissariale andranno poste a carico dell'Amministrazione in epigrafe e vengono sin d'ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo che il commissario *ad acta* potrà esigere solo all'esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all'ente debitore.

7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo poste a carico dell'inadempiente Amministrazione, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) accoglie il complessivo gravame, nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'obbligo della Regione Campania di dare esecuzione in favore dei ricorrenti al decreto ingiuntivo azionato in epigrafe nei termini indicati in parte motiva. Coff

Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario *ad acta* il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione del predetto decreto. Determina fin d'ora in euro 600,00 (seicento/00) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale commissario *ad acta* per l'espletamento di detto incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutiva.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 700,00 (settecento/00), oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore

Diana Caminiti, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 27/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)